

Art. 2

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà altresì provvedere alla delimitazione fisica dell'area di cantiere, mediante apposita installazione di mezzi di interdizione, in modo da garantire la sicurezza e l'interesse delle aree.

Art. 3

La Ditta esecutrice dei lavori, dovrà dislocare in maniera ben visibile, e nei punti necessari, appositi segnali diurni e notturni nonché idonea cartellonistica monitoria concernente l'esecuzione dei lavori in oggetto e la temporanea deviazione del traffico.

La stessa Ditta dovrà adottare, altresì, ogni ulteriore azione utile a garantire la sicurezza e la salvaguardia della pubblica incolumità nell'ambito delle predette aree sulle quali la sopracitata Ditta manterrà la propria correlata responsabilità nei limiti della disciplina della presente ordinanza.

Se necessario la Ditta esecutrice, al termine della durata prevista dalla presente ordinanza, posizionerà sulla zona di intervento delle lastre in ferro per consentire il transito dei mezzi per ulteriori dieci giorni.

Art. 4

E' assolutamente vietato, nelle ore diurne e notturne, la sosta di carelli, rimorchi, trailer, autoveicoli e merci varie, lungo il tratto di strada interessato alla temporanea deviazione del traffico. I veicoli in genere e tutti gli automezzi che percorreranno il suddetto tratto di strada, non dovranno superare il limite di velocità di km 20 (venti).

Art. 5

Oltre la sanzione per violazione della presente, è prevista la rimozione forzata d'ufficio con oneri a carico dell'inadempiente per tutti i mezzi e le merci in sosta lungo la sede stradale indicata, che possa intralciare il flusso veicolare.

Art. 6

La presente ordinanza entra in vigore per il periodo previsto indicato all'art. 1 di cui sopra, termine oltre il quale, se non sarà intervenuta apposita modifica, si intenderà automaticamente abrogata.

Art. 7

I contravventori delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno puniti – salvo che il fatto non costituisca più grave reato – ai sensi ed effetti degli art. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 8

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Catania il 10.12.2010


IL PRESIDENTE
Santo CASTIGLIONE